

Sentenza n. 1657 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 9 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.636 del 2003 proposto dalla \*\*\*, corrente in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Tonino Cellini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Stamira n.5, presso l'avv. Flavio Barigelletti;

contro

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cantalamessa e Lucia Iacoboni, dell'Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Cardeto 3/B, presso l'avv. Barbara Andrenacci;

e nei confronti

della \*\*\*, con sede in Villanova di Castenaso (BO), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Orteni, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Ascoli Piceno di tacito consenso, formatosi in riferimento alla denuncia di inizio di attività (DIA) effettuata dalla controinteressata \*\*\*, con comunicazione pervenuta al Comune intimato in data 6.3.2003 e relativa all'apertura di un eserci-

zio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia  
“C” all’interno del centro commerciale “Città delle Stelle”;

- di ogni altro atto precedente, presupposto, commesso, conseguenze  
e di esecuzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Pi-  
ceno e della controinteressata \*\*\*;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive  
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9.6.2004, il Consigliere Gali-  
leo Omero Manzi;

Uditi l’avv. T.Cellini per la parte ricorrente, gli avv.ti A.Cantala-  
messa e L.Iacoboni per il Comune di Ascoli Piceno e l’avv. M.Ortzeni  
per la parte controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Dalla ricognizione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio  
e degli altri atti di causa, il Collegio ha potuto constatare che l’inte-  
resse sostanziale che la società ricorrente intende salvaguardare con la  
presente iniziativa giudiziaria è quello di evitare che la grande struttu-  
ra di vendita gestita dalla controinteressata \*\*\* possa protrarre la sua

apertura al pubblico oltre le ore 21,00, costituente l'orario di chiusura delle grandi strutture di vendita.

Secondo l'assunto di parte attrice, nel caso che occupa, tale limite orario verrebbe invece derogato dalla società controinteressata in danno di altro centro commerciale gestito dalla società ricorrente, sempre nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, e da ciò l'asserito interesse giuridico a contrastare tale iniziativa e gli impugnati provvedimenti comunali che l'hanno assentita.

Tuttavia, a ben vedere per effetto della denuncia di inizio attività – DIA – oggetto di gravame, non si è affatto consentito di derogare al suddetto limite orario di chiusura dei centri commerciali, poichè il \*\*\* costituito prevalentemente da superfici commerciali destinate alle vendite di generi alimentari nell'ambito del quale coesistono ulteriori negozi abilitati alla vendita di altri generi merceologici, come pure attività artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non subisce per effetto della suddetta DIA alcun differimento dell'orario di chiusura.

Pertanto, per effetto di tale atto amministrativo il \*\*\* gestito dalla società ricorrente non viene a subire alcuna concorrenza pregiudizievole, dal momento che, comunque, anche il centro \*\*\* è tenuto a chiudere alla stessa ora di quello gestito dalla società ricorrente la quale, dunque, non viene a subire alcun danno in conseguenza degli atti fatti oggetto di impugnativa giurisdizionale in questa sede, per cui rispetto a tale sindacato la stessa società ricorrente risulta carente di interesse.

Dalla ricognizione degli atti di causa il Collegio ha, infatti, potuto verificare che, anche prima della presentazione da parte della società controinteressata della DIA di cui si controverte, nel secondo piano dell'edificio in cui risulta localizzato il \*\*\*, venivano svolte una serie di attività di spettacolo ed intrattenimento (multisala cinematografica, sala giochi, bowling, centro relax) il cui orario di chiusura era chiaramente differito rispetto a quello fissato per gli esercizi commerciali ubicati al piano terra dello stesso edificio.

Donde, la prevista segnalata localizzazione a mezzo DIA di alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in precedenza ubicati all'interno del centro commerciale, al secondo piano dell'edificio a servizio delle attività di svago e di intrattenimento ivi da tempo esistenti, non ha arrecato alcun pregiudizio al centro commerciale \*\*\* gestito dalla società ricorrente, dal momento che nel contesto di tale struttura di grande distribuzione, non esistono autonomi esercizi commerciali di intrattenimento e svago che possono in qualche modo subire condizionamenti pregiudizievoli per effetto del previsto incremento del numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a servizio delle attività ricreative e di spettacolo ubicate al primo piano dell'edificio denominato \*\*\*, la cui apertura è stata anche in precedenza sempre protratta rispetto al centro commerciale ubicato al piano terra dello stesso edificio.

Donde, in considerazione di quanto precisato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto, attesa la diversità delle attività commerciali ubicate al primo piano

dell'edificio denominato \*\*\* rispetto a quelle presenti nel centro commerciale denominato \*\*\* gestito dalla società ricorrente, quest'ultimo non viene a subire alcun pregiudizio diretto per effetto degli atti impugnati, con la conseguenza che non potrebbe ottenere alcun vantaggio dal loro annullamento.

In conclusione, con riferimento a quanto precisato e per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.”